COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIAMPAOLINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GIAMPAOLINO

Nella seduta del 08/09/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con il ricorso, la ricorrente contesta l'applicazione della commissione di istruttoria veloce (CIV) per il periodo compreso tra dicembre 2012 e l'estinzione del conto corrente avvenuta in data 8 maggio 2014.
La ricorrente chiede la restituzione di tali somme (€ 2.075,00).
In particolare, nel mese di dicembre 2012, a causa di problemi economici legati alla propria attività commerciale, la ricorrente si rivolgeva al direttore della filiale della convenuta per avere informazioni in merito ai costi che avrebbe dovuto affrontare nell'ipotesi in cui avesse sconfinato il fido concesso.

Avendo ricevuto rassicurazioni circa la modestia dei costi (le spese si sarebbero aggirate a circa € 70,00 per operazione), la ricorrente provvedeva a sconfinare il proprio fido bancario.
Tuttavia, la ricorrente rilevava addebiti in conto, da parte della convenuta, di ingenti somme a titolo di commissione di istruttoria veloce di cui non era stata informata.
Alla luce di quanto sopra, la ricorrente chiede "*l'immediato accredito di quanto illegittimamente prelevato nonché il risarcimento dei danni".*
L'intermediario evidenzia come alla ricorrente sia stata comunicata a mezzo di "Proposta di modifica unilaterale del contratto del 20 luglio 2012" l'applicazione della CIV per ogni sconfinamento o incremento di importo già sconfinato. A tale proposta non ha fatto seguito alcuna richiesta di recesso dal contratto di conto corrente nei due mesi successivi.
Inoltre, la ricorrente ha preso visione e sottoscritto sia il foglio informativo "Affidamenti in conto corrente" sia il documento di sintesi, datato 18 gennaio 2013, i quali riportano le condizioni e i termini di applicazione della CIV. Entrambi i documenti sono parti del contratto per l'apertura di credito concessa dalla banca.
Ciò premesso, la convenuta afferma che le verifiche tecniche svolte hanno confermato la correttezza dei conteggi effettuati peraltro rendicontati dettagliatamente ad ogni chiusura trimestrale degli estratti conto inviasti alla ricorrente.
L'estratto conto, infatti, in occasione del calcolo delle competenze, prevede un prospetto denominato "Riassunto eventi di sconfinamento del c/c" nel quale sono evidenziati con il simbolo (*) gli importi interessati al calcolo della CIV.
Al riguardo, la convenuta evidenzia altresì che, in data 24 febbraio 2014, a seguito di controlli interni, è stato disposto il riaccredito a tutti i clienti della CIV applicato dall'1 ottobre 2012 al 31 dicembre 2013 per sconfinamenti dovuti a pagamenti di rate di finanziamenti erogati dalla banca stessa in quanto non ricompresi nell'ambito di applicazione della CIV. In particolare, alla ricorrente è stata rimborsata la somma di € 110,00.
La convenuta ribadisce l'esattezza delle somme addebitate a titolo di CIV e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Si rileva che il ricorso è stato presentato il 3 dicembre 2015 e quindi oltre dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla banca convenuta (avvenuta il 4 marzo 2014). Tuttavia, sul punto, si rinvia a Coll. Coord. n. 5091/13, secondo cui "*l'infruttuoso decorso del termine di dodici mesi non sembra costituire una preclusione alla cognizione nel merito della controversia sottoposta all'attenzione dell'ABF, nel caso in cui l'intermediario resistente non l'abbia specificamente eccepita".*
Nel merito, la controversia tra le parti ha per oggetto le modalità di applicazione della commissione di istruttoria veloce (CIV) nell'ambito del rapporto di apertura di credito in

conto corrente per il periodo che va da dicembre 2012 a maggio 2014, quando è stato estinto il conto corrente.

La banca convenuta ha versato in atti: la lettera, indirizzata alla ricorrente, di modifica unilaterale (ex art. 118 Tub) del contratto con cui è stata introdotta la CIV; il Documento di sintesi (datato 18 gennaio 2013) del rapporto contrattuale, sottoscritti dalla ricorrente e disciplinante la CIV. Ogni estratto conto scalare presenta, tra l'altro: un prospetto denominato "*Riassunto eventi di sconfinamento del c/c"* nel quale sono evidenziati con l'asterisco gli importi degli sconfinamenti rilevanti ai fini dell'applicazione della CIV; l'indicazione dell'importo conteggiato a titolo di CIV secondo quanto indicato nel Documento di Sintesi.

L'intermediario sembrerebbe peraltro aver calcolato la CIV sul saldo per valuta e non disponibile.

Dagli estratti conto sopra menzionati emerge che l'importo totale addebitato a titolo di CIV è pari a € 2.075,00. La convenuta, in sede di controdeduzioni, riferisce di aver rimborsato alla ricorrente, a febbraio 2014, la somma di € 110,00 addebitata a titolo di CIV tra ottobre 2012 e dicembre 2013 per sconfinamenti dovuti a pagamenti di rate di finanziamenti in quanto non ricompresi nell'ambito di applicazione della commissione.

Nel caso occorre considerare che ex. Art. 117 bis TUB, *(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)*, "2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. 3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto."

Secondo la giurisprudenza dell'ABF (Collegio di Milano, decisione n. 1706 del 24/2/2016), la lettura dell'art.117 bis e della disciplina regolamentare applicativa induce a ritenere che la fattispecie della commissione di istruttoria veloce (CIV) sia da considerare una commissione da applicare in casi eccezionali, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento o oltre il limite del fido. Essa è finalizzata a indurre banche e clienti a modificare la propria relazione di clientela, in alternativa alla richiesta di rientro immediato, attraverso la concessione di nuovi affidamenti ovvero aumentando il limite di fido di quelli esistenti. L'obiettivo ultimo è quello di evitare di mantenere perduranti e sistematiche situazioni di scoperto, che portino a utilizzare surrettiziamente strumenti (quali la CIV) per incrementare il costo effettivo del credito, in un contesto di complessiva opacità.

Il caso di specie appare rientrare in uso distorto del nuovo regime commissionale della CIV.

L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione della CIV grava sulla banca che ha eseguito il relativo addebito; nel caso di specie l'intermediario non ha fornito tale dimostrazione.

Inoltre, con specifico riferimento alla CIV, l'ABF ha più volte sottolineato come gravi sull'intermediario l'onere di allegare e dimostrare di aver effettivamente compiuto l'attività materiale che la commissione è diretta a remunerare.
A fronte dell''istanza della clientela a non vedersi applicare, in caso di sconfino, un onere supplementare rispetto al tasso debitore e l'opposta rivendicazione degli intermediari a veder giustamente remunerata l'attività di valutazione e riaffidamento (un'istruttoria appunto) sul cliente sconfinante, si perviene al compromesso di ammettere l'applicazione di una CIV solo a fronte di un effettivo impegno istruttorio dell'intermediario, donde la necessità che essa corrisponda effettivamente ad un costo sostenuto (da qui l'obbligo di formalizzare procedure protese a individuare i casi in cui l'istruttoria è compiuta e l'adeguata formalizzazione e motivazione dei relativi costi). In definitiva, le condizioni cui la CIV diviene legittimamente praticabile sono, nella sostanza, tre tutte egualmente soggette ad un onere dimostrabilità da parte dell'intermediario: a) l'effettivo svolgimento di un'istruttoria in caso di sconfino; b) l'effettivo sostenimento di un costo; c) la coerenza dell'ammontare della commissione al costo sostenuto.
Nel caso, la CIV è stata applicata 18 volte nel 4° trimestre 2012, e 25 volte nel 2013, dunque 43 volte in 15 mesi, cioè una volta ogni dieci giorni di calendario (circa 8 giorni lavorativi).
La frequenza appare un chiaro indice della circostanza che, con ogni fondata probabilità, l'applicazione della commissione non sia stata preceduta da una effettiva attività istruttoria, peraltro non dimostrata dall'intermediario.
Ne consegue, ai sensi del combinato disposto dei commi 2° e 3° del cit. art. 117-bis, la nullità della CIV in parola e il connesso obbligo della resistente di riaccreditare con giusta valuta alla ricorrente l'importo delle CIV addebitato a tale titolo al netto di un rimborso già avvenuto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA